SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 638)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile 1977 (V. *Stampato n.* **801**)

d'iniziativa dei deputati COCCIA, DEL PENNINO, QUATTRONE, GARGANI, DI GIULIO, MAGNANI NOYA Maria, NAPOLITANO, MANNUZZU, MOSCA, SPAGNOLI, FELISETTI, GRAMEGNA, STEFANELLI, POCHETTI, GARBI, MIRATE e REGGIANI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 aprile 1977

Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono competenti a conoscere delle controversie derivanti dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, il pretore ed il tribunale in funzione di giudice del lavoro, a norma della legge 11 agosto 1973, n. 533.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« L'efficacia del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva ».

Art. 4.

L'appello contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 433 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 5.

I procedimenti pendenti in fase di impugnazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice del lavoro, presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore.

L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione già prevista nel terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla legge 11 agosto 1974, n. 533.